



Regolamento scolastico del Comune di Brusio

I. Comune

- Art. 1. Il Comune provvede alla manutenzione delle scuole necessarie in base alle disposizioni cantonali, mette a disposizione i locali, convenientemente attrezzati e con le debite installazioni.
- Art. 2. L'onorario ai maestri ed alle maestre di manolavoro previsto dalla legge cantonale viene versato in rate mensili: ai docenti di religione in due rate, cioè: a fine d'anno e alla chiusura della scuola.
- Art. 3. L'assemblea concede ogni anno alla scuola un credito adeguato per l'acquisto di materiale scolastico. Questo materiale resta a disposizione della scuola e diventa proprietà della stessa. Essa stanziava pure un credito per la manutenzione degli edifici adibiti alla scuola.
- Art. 4. I locali scolastici devono essere usati solo per scopi che interessano l'istruzione e l'educazione. L'autorità scolastica può concedere in casi eccezionali l'uso dei locali scolastici per riunioni o sedute di enti od associazioni d'interesse generale. Le riunioni in detti locali non devono disturbare il regolare funzionamento della scuola. Riunioni o manifestazioni in contrasto con la scuola non sono tollerate. Restano riservati i diritti delle Corporazioni.

II. Il Consiglio scolastico

- Art. 5. Il Consiglio scolastico, composto da 5 membri e 4 supplenti, viene eletto la 2.a domenica di novembre e resta in carica tre anni.
Esso si costituisce da sé, nominando un presidente e un vicepresidente con funzioni di segretario.
I membri del Consiglio scolastico sono rieleggibili.
L'esclusività fra membri del Consiglio scolastico e corpo insegnanti si limita a : padre e figlio, fratelli, nonno e abbiatico, genero e suocero.
- Art. 6. Il presidente indice e dirige le sedute del Consiglio scolastico, unitamente al segretario sbriga la corrispondenza e rappresenta il Consiglio scolastico nelle questioni inerenti la scuola.
- Art. 7. Il Consiglio scolastico si raduna ogni volta che le circostanze lo esigano. È di sua competenza:
- la nomina dei maestri;
 - di fissare la data dell'apertura e della chiusura della scuola;
 - la ripartizione delle classi e degli alunni;
 - l'amministrazione del fondo scolastico;
 - la presentazione di eventuali istanze all'assemblea comunale, tramite Consiglio comunale;
 - la cura della pulizia dei locali di scuola con la nomina dei bidelli;
 - il disbrigo di tutte le altre faccende che riguardano la scuola e il suo buon andamento.
- Art. 8. Il Consiglio scolastico sorveglia tutto il complesso scolastico, appoggia la buona opera dei maestri e promuove tutto ciò che ha relazione con l'educazione e l'istruzione della gioventù.
- Art. 9. I corsi di perfezionamento, scuole agricole, artigianali e di economia domestica sono pure sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica.

- Art. 10. Divergenze, che non potessero venir regolate fra maestri e genitori, devono essere deferite per iscritto al Consiglio scolastico.
- Art. 11. Il Consiglio scolastico ha il dovere di far visita alle singole scuole per commissioni almeno 3 volte durante l'anno scolastico, non comprese le visite d'apertura e chiusura delle scuole.
- Art. 12. Per il disbrigo delle sue ordinarie mansioni il Consiglio scolastico percepisce la medesima diaria dei Consiglieri comunali. Per disborsi, telefonate, porti ecc. l'ufficio scolastico presenta il conto all'Amministrazione comunale.
- Art. 13. Il Consiglio scolastico può invitare i maestri alle sue sedute, concedendo loro voto consultivo.
- Art. 14. La scuola elementare avrà inizio di regola il 3. lunedì di settembre.
- Art. 15. È raccomandabile al Consiglio scolastico di organizzare serate familiari con conferenze e discussioni su argomenti che interessano la scuola e l'educazione in generale.

III. I maestri

- Art. 16. I maestri delle scuole primarie e secondarie vengono assunti per 1 anno a prova e in seguito, di regola, riconfermati ogni 3 anni.
La nomina viene fatta in luglio. Entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina il maestro deve esprimere per iscritto la sua accettazione.
Nel caso che un docente manifesti un contegno in urto con gli interessi della scuola, l'autorità scolastica ha il dovere di prendere i provvedimenti del caso, inclusa la revoca della nomina.
- Art. 17. Eventuali dimissioni devono essere presentate, salvo circostanze particolari, per la fine dell'anno scolastico.
- Art. 18. Causa malattie o servizio militare in caso di assenza del maestro oltre una settimana, il Consiglio scolastico, di intesa col docente, provvede alla necessaria supplenza. Il supplente verrà salariato a norma della rispettiva ordinanza cantonale ed in mancanza di questa, il Comune paga 1/3 del salario del supplente.
Se per altre ragioni il maestro è obbligato ad interrompere la scuola deve avere l'autorizzazione del Consiglio scolastico. Egli deve inoltre avvisare tempestivamente gli scolari.
- Art. 19. Il maestro deve dedicarsi coscienziosamente alla scuola, in considerazione della grande responsabilità che comporta il suo ufficio.
L'insegnamento deve essere impartito in base al programma cantonale e all'orario approvato dal Consiglio scolastico. Il maestro deve dedicare cure particolari ad una buona e solida istruzione della scolaresca che gli è affidata, ammaestrando tanto con la parola che con l'esempio.
- Art. 20. Il maestro non deve in nessun modo dedicarsi ad occupazioni accessorie che possano direttamente od indirettamente pregiudicare la sua attività nella scuola e per la scuola.
Il Consiglio scolastico dovrà vigilare in modo particolare a questo riguardo. Occupazioni di lucro durante il periodo della scuola sono vietate. Cariche pubbliche sono condizionate al consenso del Consiglio scolastico.
Le disposizioni della legge cantonale fanno stato a proposito.
- Art. 21. Il maestro deve sorvegliare gli scolari nella scuola e fuori, mantenere l'ordine e la disciplina e sforzarsi di collaborare nel miglior modo con il Consiglio scolastico e di ottenere la buona collaborazione coi genitori.

- Art. 22. Circa la disciplina valgono le seguenti norme:
- a) fuori del tempo di scuola nessun allievo deve trattarsi nei locali scolastici, salvo che sotto la sorveglianza del maestro;
 - b) il maestro deve istruire gli allievi sul modo di comportarsi durante la ricreazione ed insegnar loro i giochi adatti;
 - c) ai ragazzi di scuola è proibito fumare, frequentare osterie, i cinema ed i teatri. Trattandosi di rappresentazioni educative e adatte per i ragazzi, il Consiglio scolastico potrà concedere dei permessi speciali;
 - d) dopo l'imbrunire gli scolari non possono girare per le strade e per le piazze, a meno che non siano in compagnia dei genitori od altri familiari adulti;
 - e) non è tollerata l'appartenenza degli scolari a società sportive e di altro genere, se non con l'autorizzazione del Consiglio scolastico e sotto la sorveglianza dei maestri;
 - f) l'attività sportiva deve essere coltivata in modo da non nuocere alla scuola e alla buona educazione;
 - g) eventuali mancanze degli allievi devono essere convenientemente censurate e punite; in casi gravi dovranno essere deferite al Consiglio scolastico;
 - h) permessi di assentarsi dalla scuola per un giorno, possono essere concessi dal maestro; trattandosi di più di un giorno ci vuole il permesso del presidente scolastico;
 - i) assenze arbitrarie saranno punite con una multa di fr. 0.50 per mezza giornata e le multe saranno devolute al fondo scolastico.
- Art. 23. Per bambini deficienti o anormali, in età di frequentare la scuola, l'autorità scolastica previa consultazione medica, deciderà del caso.
- Art. 24. La durata della scuola è di 36 settimane, rispettivamente di 38 per la secondaria.
- Art. 25. I genitori sono in obbligo di mandare i figli puntualmente alla scuola, in ordine, ben puliti e preparati.
- Art. 26. Per le regole di igiene e i dovuti riguardi alla salute degli scolari valgono le disposizioni cantonali.
- Art. 27. Alla cura dei denti sarà prestata particolare attenzione, badando che solo dentisti qualificati prestino la loro opera.
- Art. 28. I maestri sono responsabili del materiale scolastico a loro disposizione, ne avranno la massima cura e ne faranno uso opportuno.
- Art. 29. Il Consiglio scolastico farà ogni anno al Consiglio comunale, dopo la chiusura della scuola, un dettagliato rapporto sulla situazione scolastica, sul numero degli scolari di ogni scuola, facendo nel contempo eventuali, tempestive proposte di modifiche o cambiamenti.
- Art. 30. Il presente regolamento scolastico è stato accettato dall'assemblea ed entra in vigore l'11.11.1951.